



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Spett.le
Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina

Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.unime.it

e p. o. c. Gentilissima dott.ssa Concetta Mangiapane

Oggetto: Centro interuniversitario per gli Studi sull'Etica (C.I.S.E.) – trasmissione testo con revisione dell'articolo 19

Con riferimento al Centro in oggetto, si informa che il CdA dello scrivente Ateneo ha disposto una revisione dell'articolo 19, relativo alla tutela della proprietà intellettuale.

Tale formulazione costituirebbe un allineamento con l'attuale dottrina maggioritaria che prevede il riconoscimento del cd. "privilegio umanistico" senza attribuire la titolarità dei diritti patrimoniali sulle pubblicazioni all'ente di appartenenza.

A tal fine trasmettiamo il testo della convenzione che recepisce tale modifica.

Si rimane a disposizione per eventuali Vs. richieste di chiarimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

La Direttrice dell'Ufficio Affari Generali
Dott.ssa Massimiliana Equizi



Firmato digitalmente da
Massimiliana Equizi
Data: 05.10.2023 15:34:04
CEST
Organizzazione:
UNIVERSITA' CA' FOSCARI
VENEZIA/00816350276

**CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
"CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER GLI STUDI SULL'ETICA (C.I.S.E.)**

Tra

L'Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Ca' Foscari, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia, in persona della Rettrice pro tempore, prof.ssa Tiziana Lippiello, nata a San Vito al Tagliamento il 18/02/1962 e domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del

L'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Via 8 Febbraio n. 2, 35122 Padova, in persona della Rettrice pro tempore, prof.ssa Daniela Mapelli, nata a Lecco (LC) il 02/04/1965 e domiciliata per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Padova, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del del

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo A. Gemelli n. 1, 20123 Milano in persona del Rettore pro tempore, prof. Franco Anelli, nato a Piacenza, il 26/06/1963 e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

L'Università di Catania, con sede legale in Piazza Università n. 2, 95131 - Catania, in persona del Rettore pro tempore, prof. Francesco Priolo, nato a Catania il 25/11/1961 e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Catania, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

L'Università degli Studi di Milano – La Statale, con sede legale in Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, in persona del Rettore pro tempore, prof. Elio Franzini, nato a il .../.../.... e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Milano – La Statale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Via Zamboni n. 2, 40126 Bologna, in persona del Rettore pro tempore, prof. Giovanni Molari, nato a il .../.../.... e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I n. 40, 80138 Napoli, in persona del Rettore pro tempore, prof. Matteo Lorito, nato a il .../.../.... e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

L'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Via Crescimbeni n.30/32, 62100 Macerata in persona del Rettore pro tempore, prof. John Mc Court, nato a il .../.../.... e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Macerata, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

L'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Piazza Pugliatti n.1, 98122 Messina., in persona del Rettore pro tempore, prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a il .../.../.... e domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Messina, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del del

di seguito anche indicate congiuntamente "Università" o "Parti",

premesse che

- il D.P.R. 382/80, e in particolare l'art. 91, prevede che le Università interessate possono costituire, tramite convenzioni, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, quali strumenti di collaborazione scientifica;

- le Parti intendono promuovere l'elaborazione scientifica delle questioni relative all'etica, sia riguardo ai temi fondamentali, propri della disciplina (etica generale), sia riguardo alle determinazioni particolari di questa (etica applicata), collaborando sinergicamente;

- con la presente convenzione le Parti intendono riprendere il rapporto instaurato con la precedente convenzione del 1995;

Tutto ciò premesso,

Art. 1 Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Rinnovo del Centro

1. La presente Convenzione ha per oggetto il rinnovo del Centro Interuniversitario per gli Studi sull'Etica (C.I.S.E.), d'ora in avanti denominato anche "C.I.S.E." o "Centro".

Art. 3 Finalità

1. Il Centro ha lo scopo di promuovere l'elaborazione scientifica delle questioni di etica, sia riguardo ai temi fondamentali, propri della disciplina (etica generale), sia riguardo alle determinazioni particolari di questa (etica applicata), specialmente attraverso la collaborazione con altri campi disciplinari.

2. A tal fine il Centro svolge attività di ricerca e documentazione, cura la pubblicazione dei risultati ottenuti, organizza seminari di studio, convegni e corsi di formazione.

3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 4 Soggetti proponenti e aderenti

1. Sono membri del C.I.S.E. le Università firmatarie della presente Convenzione.

Partecipano attivamente alle attività del Centro i Dipartimenti delle Università firmatarie, così come segue:

- Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per l'Università Ca' Foscari Venezia;
- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata per l'Università degli Studi di Padova;
- Dipartimento di Filosofia per l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- Dipartimento di Scienze Umanistiche per l'Università di Catania;
- Dipartimento di Filosofia "Piero Martinetti" per l'Università degli Studi di Milano – La Statale;
- Dipartimento di Filosofia e Comunicazione per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- Dipartimento di Studi Umanistici per l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Dipartimento di Studi Umanistici per l'Università degli Studi di Macerata;
- Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne per l'Università degli Studi di Messina.

2. I docenti delle Università convenzionate che intendono effettivamente aderire al Centro devono farne domanda ai sensi del seguente comma 3.

3. Possono aderire al Centro:

- a) altri Dipartimenti delle Università convenzionate;
- b) altre Università con evidenza del Dipartimento aderente;
- c) docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti delle Università convenzionate;
- d) docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti di altre Università;

4. Le domande di adesione devono essere inviate al Direttore del Centro che le sottopone alla valutazione e approvazione del Consiglio Direttivo.

5. La domanda di adesione dovrà essere corredata da un documento comprovante la congruenza della stessa con le finalità scientifiche e culturali del Centro, ovvero da:

- delibera del Consiglio di Dipartimento proponente, per le domande di cui al precedente punto a);
- delibera del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, secondo l'iter autorizzativo dell'Ateneo richiedente, per le domande di cui al precedente punto b);
- curriculum scientifico, per le domande di cui ai precedenti punti c) e d).

6. L'adesione al Centro si intende operante fino al recesso esercitato dall'aderente, secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

Art. 5 Risorse

1. Il Centro è privo di soggettività giuridica e di autonomia amministrativa, negoziale e contabile ed i contratti e le Convenzioni relative alle attività di suo interesse vengono sottoscritti secondo quanto previsto dal

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, su proposta del Direttore del Centro.

2. Il Centro opera mediante:

- a) finanziamenti provenienti da Enti pubblici e/o privati nazionali o internazionali (attraverso la partecipazione del Centro a progetti di ricerca nazionali o internazionali);
- b) finanziamenti provenienti da fondazioni nazionali o estere;
- c) finanziamenti attraverso convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario;
- d) eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento erogati su base facoltativa, previa approvazione degli Organi di governo delle Università convenzionate;
- e) donazioni e contribuzioni finalizzate da parte di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del Centro.

3. La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma, oltre che alle previsioni della legge 240/2010, del D. Lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati al Centro in maniera indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa dello stesso. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

4. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Art. 6 Organi

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, è composto da:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) un rappresentante per ogni Ateneo aderente al Centro, designato dal Rettore dell'Università tra i professori di ruolo, titolari di una delle discipline del raggruppamento concorsuale che ha per prima disciplina: Filosofia Morale.

2. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) procede all'individuazione del Direttore;
- b) propone e coordina il programma annuale delle attività;
- c) coadiuva il Direttore nella gestione del Centro;
- d) valuta e approva le domande di adesione al Centro;
- e) valuta e approva, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche al testo convenzionale. Le proposte di modifica sono successivamente trasmesse alle Università aderenti per la relativa approvazione da parte dei competenti organi di Ateneo;
- f) approva, su proposta del Direttore, il rendiconto annuale relativo, sia alle attività di tipo scientifico, che finanziario;
- g) approva lo scioglimento anticipato del Centro secondo quanto previsto al successivo art. 14.
- h) coopta i componenti del Comitato scientifico e ne delibera, su proposta del Direttore, composizione e compiti specifici;

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Direttore.

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili.

6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, video conferenza, audio conferenza e in modalità mista a condizione che sia consentito ai componenti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale.

Art. 8 Direttore

1. Il Direttore è individuato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri del Consiglio medesimo.
2. L'adunanza del Consiglio nella quale si procede all'individuazione del Direttore è convocata dal Decano del Consiglio, entro trenta giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro. Dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta.
4. Il Direttore svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
 - c) provvede alla gestione del Centro, coordinandosi con il Dipartimento sede amministrativa dello stesso, che ne cura l'amministrazione;
 - d) sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo la stipula di contratti, convenzioni o accordi di collaborazione, che vengono sottoscritti nelle modalità di cui al precedente art. 5;
 - e) propone, previa delibera del Consiglio Direttivo, agli Atenei convenzionati la stipulazione di convenzioni con altre Università o enti italiani o stranieri, nell'interesse del Centro, allo scopo di sviluppare e potenziare i mezzi di ricerca e le competenze specifiche;
 - f) predisporre il rendiconto annuale relativo, sia alle attività di tipo scientifico, che finanziario, da sottoporre al Consiglio Direttivo del Centro, per la relativa approvazione, e al Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa del Centro;
 - g) presenta al Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro e ai Rettori delle altre Università convenzionate;
 - h) nomina, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 Comitato scientifico

1. Per perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità, il Centro si dota di un Comitato scientifico con funzioni di indirizzo scientifico e valutazione.
2. Il Comitato scientifico è composto di un numero non superiore a 7 (sette) membri cooptati dal Consiglio Direttivo, che ne delibera sulla composizione e sui compiti specifici su proposta del Direttore, tra docenti e ricercatori esterni, professori in quiescenza ed esperti nelle discipline del Centro o da rappresentanti di enti esterni interessati all'attività del Centro medesimo, sempre su invito del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore del Centro convoca almeno una volta all'anno il Comitato scientifico e lo presiede.
4. Il Comitato scientifico coopera, con pareri e proposte, con il Consiglio Direttivo nella programmazione e nell'attuazione del programma del Centro.
5. I membri del Comitato scientifico possono partecipare, quando richiesto dal Consiglio Direttivo, anche alle riunioni del medesimo, senza diritto di voto.
6. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni accademici e possono essere rinnovati.
7. Le sedute del Comitato scientifico sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza, video conferenza, audio conferenza e in modalità mista a condizione che sia consentito ai componenti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale.

Art. 10 Personale, spazi, coperture assicurative e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Dipartimenti proponenti, possono operare alle attività del Centro, qualora possibile, avvalendosi anche del proprio personale tecnico amministrativo.
2. Il Centro opera negli spazi che sarà sua cura individuare e il cui costo sarà a suo carico.
3. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto, di cui al precedente comma 1, in attuazione della presente Convenzione.
4. Ogni Università risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale dipendente nell'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, in qualsivoglia sede si svolgano dette attività, fermo restando quanto previsto dal precedente comma.
Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile.
5. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato o il Dirigente appositamente individuato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
6. Ciascuna Università assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza. In particolare, tale personale è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 11 Sede del Centro

1. Nella fase di rinnovo del Centro, la sede amministrativa è istituita presso l'Università Ca' Foscari Venezia.
2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Art. 12 Gestione Amministrativa

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro medesimo in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo.
2. Nella fase di rinnovo del Centro, la gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, sede amministrativa del Centro.

Art. 13 Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono iscritti in apposito registro c/o le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.
2. Il Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.
3. I registri inventariali dei beni di terzi in uso al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 14 Scioglimento del Centro

1. Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - a) mancanza di un Ateneo disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
 - b) venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;

- c) scadenza del termine di durata della presente Convenzione, senza che sia stato formalizzato l'interesse al rinnovo;
- d) per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione degli organi di governo e con successivo provvedimento del Rettore.

3. Al verificarsi della causa di scioglimento (naturale o anticipato) del C.I.S.E., il Direttore del Centro con la collaborazione del Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa dello stesso, rimette tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale dell'Università sede amministrativa del C.I.S.E., i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro.

4. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

5. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 Durata e recesso

1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario ed ha durata di sei anni accademici (2023/24 –2028/29) rinnovabile previo accordo tra le parti con delibera delle Università convenzionate, mediante la stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo precedente.

2. I singoli professori o ricercatori, aderenti al C.I.S.E., possono presentare domanda di recesso al Direttore che provvederà ad inviarla al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni.

3. Ogni Università convenzionata ha la possibilità di recedere dal Centro inviando disdetta almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun esercizio finanziario, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro.

4. L'Università, così come i singoli professori o ricercatori recedenti, sono comunque responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso sulla base di specifici accordi scritti.

Art. 16 Destinazione dei beni

1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del C.I.S.E., i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente, in buono stato d'uso, fatta salva la normale usura.

2. Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica.

3. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 17 Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del budget, il Dipartimento dell'Università sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera g), della presente Convenzione.

Art. 18 Valutazione periodica

1. Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli Atenei Convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 19 Tutela della proprietà intellettuale

1. Il Centro assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici. Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

- **Background:** tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione
- **Sideground:** tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione
- **Foreground:** tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione
- **Particolari Opere dell'Ingegno:** le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.
- **Risultati tutelabili:** tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che per i progetti di ricerca e sviluppo concordati e sviluppati nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità degli eventuali risultati seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le Parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna Parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 20 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno Informazioni Riservate eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo. Si definiscono "Informazioni Riservate" quei dati, notizie, informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora si renda necessaria la divulgazione dei dati di cui al comma 1, essa è regolata da preventivo accordo scritto tra le Parti interessate, il quale dispone, fra l'altro, gli obblighi di precisare la provenienza delle informazioni e di citare il progetto di ricerca all'interno del quale esse sono scaturite.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali necessari all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.2016/679 ("Regolamento"), D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e D. Lgs. 10.8.2018, n. 101).

2. In particolare, le Parti si danno atto che opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di titolari autonomi del trattamento. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali tra i soggetti firmatari, le

Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei dati personali oggetto di trattamento.

3. Ciascuna Parte, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente Convenzione, verranno trattati per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla Convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione della stessa, ovvero per finalità istituzionali. La base giuridica del trattamento è rappresentata dagli artt. 6.1.b) ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico") del Regolamento. I dati verranno conservati per tutta la durata della Convenzione e per i successivi 10 (dieci) anni. Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la portabilità o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando il Data Protection Officer di ciascuna Parte. Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie. Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Art. 22 Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione, nel corso della durata del Centro. Qualora ciò non fosse possibile è competente, in via esclusiva, il Foro individuato in base alla legge.

Art. 23 Modifiche alla Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, approvate dagli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 24 Mancanza di oneri

1. L'attuazione della presente Convenzione non comporterà per le Università firmatarie alcun automatico onere finanziario, fatti salvi quelli di volta in volta deliberati dai Dipartimenti aderenti e approvati dagli organi di governo delle rispettive Università.

Art. 25 Norme finali e transitorie

1. La presente Convenzione sostituisce e nova la convenzione istitutiva del Centro del 1995.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Ca' Foscari Venezia in quanto, ai sensi del sopraccitato art. 13 della presente Convenzione, sede amministrativa del Centro, nella fase di rinnovo dello stesso, e ad ogni altra disposizione di carattere generale in materia.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese sono a carico della parte richiedente.
4. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 642/1972 e ss.
5. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa del Centro.